

Polizza per la protezione dei Tabaccai a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc

Rappresentanza Generale per l'Italia



ZURICH®

Polizza Tabaccai

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile dei tabaccai in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto nonché la tutela legale e l'assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (es: locali di proprietà, impianti) e/o al contenuto (es: generi di tabaccheria, valori), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, scoppio, fumo, gas, fuoriuscita d'acqua.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita delle cose assicurate (contenuto, danaro, valori bollati, tabacchi) poste nei locali della tabaccheria indicati in polizza in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile":** la garanzia assicura il risarcimento (i) dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, compreso l'acquirente, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché attività complementari (es: partecipazione a fiere, servizio di vigilanza, detenzione di cani); (ii) dei danni patrimoniali involontariamente cagionati ai giocatori in conseguenza di un fatto accidentale connesso allo svolgimento dell'attività di ricevitore e/o concessionario di lotterie e pronostici.
L'assicurazione vale anche:
(i) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere;
(ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato. La garanzia opera (i) a favore del contraente e per i suoi dipendenti e familiari collaboratori per danni extracontrattuali e procedimenti penali e (ii) solo a favore del contraente per le controversie civili.
- ✓ **Garanzia "assistenza":** la garanzia assicura le seguenti prestazioni in caso di sinistro: consulti medici telefonici, invio di un medico o di un'ambulanza, interventi di emergenza per rimanti idraulici ed elettrici, interventi di emergenza su serrature (in caso di furto o incendio), invio di una guardia giurata, invio di un vetraio.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine (ii) quando l'assicurato non è persona fisica: il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto (i); (iii) tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata. Sono altresì escluse: sanzioni, penali, multe o ammende nonché la perdita, la distruzione o il deterioramento di denaro o di titoli al portatore.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "assistenza": le prestazioni o spese non autorizzate da Mapfre Asistencia S.A.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "incendio" sono esclusi:

- ! i danni da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche;
- ! i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ! i danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente, nonché di terzi;
- ! i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, cedimento del terreno;
- ! i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione;
- ! i danni indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- ! i danni di smarrimento, furto, rapina delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia "furto" sono esclusi:

- ! i danni a cose all'aperto o poste in spazi comuni o in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i valori e valori bollati e più di 45 giorni per il contenuto, tabacchi e accenditori in metallo prezioso;
- ! i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile", l'assicurazione non comprende:

- ! i danni che siano conseguenza delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi;
- ! i danni derivanti da obbligazione di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- ! i danni da furto;
- ! i danni da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore;
- ! i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona non abilitata;
- ! i danni alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ! i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- ! i danni dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- ! i danni da detenzione di esplosivi;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici;
- ! i danni derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal Lgs. 196 del 30/06/2003;
- ! i danni derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo
- ! i danni di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. ed i. (già D.Lgs. n. 494/96).

Con riferimento alla garanzia "tutela legale" l'assicurazione è esclusa per:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! controversie derivanti dalla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli, mezzi nautici o aerei;
- ! materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tale materia;
- ! diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in polizza;
- ! operazioni di acquisto, di trasformazione e/o di ristrutturazione comportante ampliamento di volume di beni immobili;
- ! procedure arbitrali;
- ! acquisto di beni mobili registrati;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti tra soci e/o amministratori;
- ! operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

Con riferimento alla garanzia "assistenza" sono esclusi i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- ! verificatisi in conseguenza di stato di ebbrezza o alterazione determinata da uso di stupefacenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura "responsabilità civile" vale nel mondo intero esclusi U.S.A. e Canada.
- ✓ La copertura "furto" e "incendio" vale solo nel territorio italiano".
- ✓ La copertura tutela legale vale (i) in tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale (ii) in Italia, in tutti gli altri casi.
- ✓ La copertura "assistenza" vale in Italia.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'assicurato/contraente ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante raccomandata.
- Il contraente deve inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.** In caso di variazione dell'ubicazione e dell'attività l'assicurato/contraente ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Zurich.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalle legge.

Il premio, comprensivo delle imposte, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. Il contraente ha possibilità di suddividere il pagamento in rate intermedie, senza oneri aggiuntivi.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) il premio viene pagato secondo le scadenze indicate in polizza;
- 2) il premio viene pagato per tutta la durata del contratto, anticipatamente ed in un'unica soluzione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente.

L'assicurazione può avere durata annuale o poliennale.



Come posso disdire la polizza?

In caso di polizza annuale con tacito rinnovo, il contraente può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata spedita a Zurich almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.